



Via Giovanni Amendola, 46 – 0185 - Roma



Tel. 06/5911727

Fax. 06/54222299



Mail: info@fondoconcreto.it

PEC: fondoconcreto@legalmail.it



Sito: www.fondoconcreto.it

PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 122
Istituito in Italia

Nota informativa

(depositata presso la Covip il 03/08/2021)

Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente"

CONCRETO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

"Scheda i destinatari e i contributi" (in vigore dal 03/08/2021)

Fonte istitutiva: CONCRETO è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 122 ed è stato costituito in forza dell'accordo sottoscritto in data 27 gennaio 1999 fra Federmaco, per mandato ricevuto dalle aderenti Associazioni Aitec e Cagema, e Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL. Tale accordo dà attuazione all'art.46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 1994 e successive intese del 6 marzo 1997, di seguito denominato Contratto, ed è stato aggiornato con l'accordo del 29 maggio 2019.

Destinatari:

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da Aziende il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto nonché i lavoratori dipendenti da imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dalle già menzionate Aziende, o da imprese controllanti le Aziende medesime, cui è applicato l'anzidetto Contratto, che abbiano superato il relativo periodo di prova e siano titolari di contratto individuale:
 - a. tempo indeterminato;
 - b. part-time a tempo indeterminato;
 - c. tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio -31 dicembre);
 - d. di apprendistato.
2. Sono soci del Fondo:
 - a. i destinatari di cui al punto 1 che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure stabilite dal Fondo;
 - b. i lavoratori che hanno aderito a seguito del tacito conferimento del TFR o per effetto del versamento del contributo contrattuale;
 - c. le aziende dalle quali i lavoratori di cui alle lett. a) e b) dipendono;
 - d. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto.
3. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, dipendenti dalle fonti istitutive e dalle altre Organizzazioni rappresentate dalle fonti istitutive per l'esercizio dell'attività contrattuale collettiva nonché i dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni.
4. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale e delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, i lavoratori che in seguito a trasferimento di Azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, ovvero per mutamento dell'attività aziendale abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1 e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza

complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di socio anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

5. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il Contratto anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte Istitutiva a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da intese sottoscritte dalle rispettive aziende e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, sia altresì deliberata dai competenti organi del fondo o della cassa preesistenti e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La confluenza nel Fondo esclude l'applicabilità delle discipline previste dai fondi di provenienza.
6. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori i quali, pur non avendo il rapporto di lavoro disciplinato dal Contratto, dipendono da Aziende – controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 c.c. ad Aziende che applicano il Contratto – che svolgono attività ausiliarie e/o di servizio alle stesse Aziende controllanti o collegate. In tali casi la confluenza nel Fondo deve risultare da appositi accordi aziendali e deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. L'adesione comporta integrale accettazione del vigente statuto.
7. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di lavoratori.

Contribuzione:

| | Quota TFR | Contributo | | Decorrenza e periodicità |
|--|------------------|-------------------------|---------|--|
| | | Lavoratore ¹ | Azienda | |
| Lavoratori Occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,40% | 2,20% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già Occupati al 28.04.1993 | 40% ² | 1,40% | 2,20% | |

Per i lavoratori, non già associati a **CONCRETO** alla data del 1° luglio 2020, è previsto il versamento di un contributo contrattuale fisso mensile di 5,00 euro, a carico del solo datore di lavoro che determina l'iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo espressa volontà contraria da manifestarsi entro 30 giorni dall'avvenuta adesione.

In caso di attivazione della contribuzione ordinaria a proprio carico, il contributo contrattuale è riassorbito della contribuzione a carico del datore di lavoro.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di OMEGA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').*

¹ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%. Tale contribuzione è calcolata sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR ed indennità di Funzioni quadri. (come d'accordo di rinnovo del CCNL 18 febbraio 2010).

² Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR